

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2014****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri***[notificata con il numero C(2014) 7139]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/704/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

- 1) nella parte relativa alla Danimarca la voce relativa al porto di Kolding è soppressa;
- 2) nella parte relativa alla Germania la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è soppressa;
- 3) la parte relativa alla Spagna è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona	ES BCN 4	A	Iberia	HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)	O
			Swissport	HC(2), NHC(2)	O
			WFS	HC-T(CH)(2)»	

- b) la voce relativa all'aeroporto di Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Gran Canaria	ES LPA 4	A		HC(2), NHC-NT(2) (*)	O (*)»
---------------	----------	---	--	----------------------	--------

- c) la voce relativa all'aeroporto di Tenerife Sur è sostituita dalla seguente:

«Tenerife Sur	ES TFS 4	A	Productos	HC(2) (*), NHC(2)	
			Animales		U (*), E (*), O»

- 4) nella parte relativa alla Groenlandia la voce relativa al porto di Nuuk è sostituita dalla seguente:

«Nuuk	GL GOH 1	P		HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)»	
-------	----------	---	--	---------------------------	--

- 5) nella parte relativa alla Croazia la voce relativa al porto di Rijeka (Fiume) è sostituita dalla seguente:

«Rijeka	HR RJK 1	P		HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»	
---------	----------	---	--	------------------------------------	--

- 6) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasman-straat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Coldstore Wibaco B.V.	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)»	